

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

XIV.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Presentazione di tre progetti di legge: per l'autorizzazione di maggiori spese relative al compimento della galleria del Colle di Tenda ordinata con legge 21 aprile 1872; per la costruzione di diversi ponti lungo la strada nazionale del Tonale; e pel primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale, provincia di Brescia — Omaggio — Approvazione senza discussione dell'articolo unico del progetto di legge: Trattato di commercio e di navigazione, concluso tra l'Italia e la Grecia — Discussione del progetto di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato — Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia di differire alla discussione del Bilancio l'interpellanza del Sen. Finali intorno alla esecuzione della legge 1873, relativa alla liquidazione dell'asse ecclesiastico in rapporto ai diritti della città di Roma, accettata dall'interpellante — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Mozione d'ordine del Senatore Miraglia, Relatore, approvata — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenza del Relatore circa la discussione e l'approvazione dell'articolo primo del progetto di legge — Avvertenza e proposta di emendamento del Ministro all'articolo secondo, combattuta dal Relatore — Spiegazione chiesta dal Senatore Verga C. fornita dal Relatore — Dichiarazione del Ministro — Proposta di aggiunta del Senatore Tabarrini — Considerazioni del Relatore, cui risponde il Senatore Tabarrini — Avvertenza del Relatore — Considerazione del Senatore Deodati combattuta dal Relatore — Nuova proposta del Ministro — Schiarimento del Senatore Caccia — Proposta del Ministro respinta — Osservazioni del Senatore Finali in appoggio della proposta Tabarrini — Considerazioni del Relatore — Approvazione della proposta Tabarrini e Finali — Proposta del Senatore Scalini di soppressione dell'ultime parole dell'art. 2, combattuta dal Relatore e sostenuta dal Senatore Deodati — Replica del Relatore — Reiezione della proposta Scalini — Approvazione dell'articolo 2 — Schiarimento chiesto e proposta del Senatore Scalini d'aggiunta all'art. 3, cui risponde il Relatore — Dichiarazione del Senatore Scalini — Proposta del Senatore Deodati e aggiunta del Senatore Scalini combattuta dal Relatore. — Approvazione degli articoli 3, 4, 5.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri ed il Ministro dei Lavori Pubblici. Più tardi interviene pure il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge.

Uno per l'autorizzazione di maggiori spese relative al compimento della galleria del Colle

di Tenda ordinata con legge 21 aprile 1872 (V. *Atti del Senato*, N. 10).

Un secondo progetto di legge per l'approvazione di spese per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali del Tonale (V. *Atti del Senato*, N. 11).

E un terzo progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese pel compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale, in provincia di Brescia (V. *Atti del Senato*, N. 12).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Prati di un suo libro di poesie col titolo: *Iside*.

Il Presidente del Comitato di Roma dell'Alleanza Israelitica Universale, di una copia del libro di Isidoro Loeb, col titolo: *La situation des Israélites en Turquie, en Servie et en Roumanie*.

Discussione del progetto di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Grecia.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Grecia. (1)

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge:

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. Domando al Senato se vuole che si dia lettura dell'intero trattato, che ciascuno ha sott'occhi, o se consente che questa lettura venga omessa, e si legga senz'altro l'articolo che approva il trattato.

Chi intende dispensare dalla lettura del trattato è pregato di sorgere.

(Approvato).

È aperta la discussione generale.

Nessuno essendo iscritto, domando se qualcuno chiegga la parola.

(1) Nella Relazione dell'onorevole Senatore Mamiani, nella seconda colonna, alla linea 4, invece di *ricchezza* leggesi *mitenza*.

Nessuno domandando la parola, la discussione generale è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, si procederà, secondo il Regolamento, alla votazione per appello nominale.

Discussione del progetto di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge, che ha per titolo: « Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato ».

Per la discussione di questo progetto di legge occorrerebbe la presenza del signor Ministro di Grazia e Giustizia. Ma mi viene riferito che egli è tuttora impegnato nella Camera dei Deputati per la discussione del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Si spedisce subito dalla Presidenza un telegramma all'onor. Guardasigilli invitandolo a rispondere se potrà intervenire alla odierna seduta.

(La seduta è sospesa per pochi minuti.)

(Entra nell'aula l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.)

PRESIDENTE. Essendo sopravvenuto il signor Ministro Guardasigilli, s'incomincia la discussione del secondo progetto all'ordine del giorno: Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole mio Collega, il Ministro delle Finanze, mi ha partecipato che l'onorevole Senatore Finali vorrebbe muovermi una interpellanza intorno alla esecuzione della legge 1873, relativa alla liquidazione dell'asse ecclesiastico in rapporto ai diritti della città di Roma. Io sono sempre a disposizione del Senato; ma, se non si credesse altrimenti, desidererei che questa interpellanza si discutesse in occasione del Bilancio di Grazia e Giustizia, il quale essendo stato già discusso alla Camera dei Deputati a momenti verrà presentato al Senato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Finali.

Senatore FINALI. Sendo così prossima l'occasione alla quale l'onorevole signor Ministro

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

vorrebbe rimandare lo svolgimento di questa interpellanza, io non ho alcuna difficoltà di acconsentire alla sua proposta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia avendo ripresentato l'antico progetto di legge, la Commissione ha insistito per gli emendamenti che aveva al detto progetto proposti. Ora, io domando se il signor Ministro intendè che si apra la discussione sul progetto di legge ministeriale oppure sul progetto contenente gli emendamenti della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Su quello contenente gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe leggerlo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. È nelle consuetudini del Senato che di un lungo progetto di legge si dispensa la lettura preliminare. Io farei la proposta in questo senso, salvo benvero la lettura dei singoli articoli, a misura che saranno sottoposti alla discussione.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia propone che si faccia a meno della lettura preliminare del progetto di legge, che già sarà letto articolo per articolo al momento della discussione speciale e della votazione.

Chiedo al Senato se intende accordare codesta dispensa della lettura preliminare.

Chi l'accorda si alzi.

(Approvato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Intendo di fare una dichiarazione. Ho annunziato alla Camera che avrei presentato un progetto di legge, in virtù del quale si abolisce la terza categoria dei consiglieri di Corte d'appello e dei sostituti Procuratori generali, essendomi messo d'accordo coll'onorevole Ministro delle Finanze per provvedere alla maggiore spesa di L. 320,000, che occorre per questa innovazione. Il Consiglio dei Ministri ha di già approvato in massima il progetto di legge, che tra non guari avrò l'onore di presentare al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia di questa dichiarazione.

È aperta la discussione generale sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. A me pare che l'art. 1 debba essere votato in ultimo, per la ragione semplicissima che contenendo la enunciazione dei diversi articoli della legge che si intende modificare, bisogna prima conoscere quali delle proposte modificazioni saranno adottate.

PRESIDENTE. Egregiamente.

Dunque si procede alla lettura dell'art. 2.

Art. 2. L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie o dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, colla professione di avvocato e di procuratore, colla professione di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di *ricevitore del lotto*, di *esattore dei tributi*, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gli impieghi di archivio, quelli puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gli impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza, o relativi al pubblico insegnamento, e quelli di commesso postale, di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo manifestare al Senato che si sono mosse lagnanze intorno alla parte di quest'articolo, che tratta della compatibilità dei notai, e quindi si vorrebbe in parte modificarlo sostituendo alla frase « commesso postale » quest'altra di « ufficiale postale ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi duole di dovere dissentire dall'onorevole Ministro, poichè nel seno dell'Ufficio Centrale si è discusso con ponderazione quanto si è detto e scritto contro

questa facilitazione, che si vuol dare a coloro che, esercitando il nobile ufficio di notaio, trovano nel posto di commesso postale un mezzo di onorata sussistenza. Non mancano Comuni, nei quali gli utili della professione notarile sono così scarsi che, senza un'altra occupazione, al notaio mancherebbero i mezzi di sussistenza. Ora, l'ufficio di commesso postale non è degradante e da rendersi incompatibile con quello di notaio, posto mente che bisogna avere le condizioni richieste dalla legge sul notariato onde essere nominato notaio.

È adunque il bisogno in cui si trovano taluni Comuni, che ha determinato l'Ufficio Centrale ad accettare la proposta contenuta nel progetto ministeriale di non rendere incompatibile l'ufficio di notaio con quello di commesso postale. E se passasse la proposta ora fatta dall'onorevole Ministro, di eliminare i commessi postali e di sostituire ad essi *gli ufficiali postali*, i quali sono impiegati retribuiti dallo Stato, non si vedrebbe la ragione per cui non dovesse essere compatibile l'ufficio di notaio con quello d'ufficiale di tutti i Ministeri e delle altre amministrazioni dello Stato.

Insomma, i commessi postali non sono impiegati di carriera, ma secondo il Regolamento delle amministrazioni delle poste, approvato con Regio decreto 18 settembre 1875, prestano la loro opera retribuita ad aggio nei luoghi dove i proventi degli uffici postali sono scarsi, e conseguentemente possono essere licenziati, cessato il bisogno che ha motivata la loro destinazione. Epperò prego l'onor. Ministro di non insistere sulla sua proposta.

Senatore VERGA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA C. Io desidererei avere dall'Ufficio Centrale una spiegazione, sapere cioè se negli uffici postali di 1^a e 2^a classe, oltre il capo d'ufficio chiamato ufficiale, ci sia qualche altro impiegato subalterno che abbia il titolo di commesso postale; in tal caso si verificherebbe questo inconveniente, in opposizione allo spirito che informa la disposizione di questo articolo della legge, che mentre in un capoluogo di circondario, per esempio, non potrebbe essere notaio il capo di ufficio, potrebbe essere notaio quello che è sotto di lui.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non ci sono commessi postali in paesi dove sonovi ufficiali postali.

Questa è la disposizione del R. decreto 13 settembre 1875, il quale approva il Regolamento sull'amministrazione generale delle poste.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia insiste?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho fatto queste osservazioni per le lagnanze di notari che sono quasi universali.

Del resto poi, se ci fosse una contraddizione nella legge che stabilisce le attribuzioni dell'ufficiale postale e del commesso, il Ministero si rimette alla saviezza del Senato.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. L'Ufficio Centrale ha mantenuto l'incompatibilità dell'esercizio del notariato con qualsivoglia impiego, retribuito non solo dallo Stato, ma anche dalle Provincie e dai Comuni i quali hanno una popolazione superiore ai 5,000 abitanti.

Non so se l'Ufficio Centrale si sia fatta una idea di quei Comuni i quali, sebbene abbiano una popolazione superiore ai 5000 abitanti, pure questa popolazione è sparsa in casali, e la maggior parte è, dirò così, popolazione rurale.

Ora, in questi Comuni può accadere facilmente, e potrei citarne esempi assai, che nel luogo ove la popolazione è agglomerata, le persone le quali sieno in grado di esercitare il notariato, siano appunto quelle che il Comune ha prescelto per suoi ufficiali.

A me quindi parrebbe che a quest'inconveniente si potrebbe ovviare, qualora si aggiungesse una semplice parola alla disposizione, che sarebbe: *popolazione agglomerata*. Così il primo comma di quest'articolo direbbe:

« L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni aventi una popolazione *agglomerata* superiore ai 5000 abitanti ecc. ».

Quando si ha un centro nel Comune che supera i 5 mila abitanti, s'intende bene che può aver luogo la scelta fra persone di coltura sufficiente per esercitare l'ufficio del notariato, indipendentemente dagli impiegati comunali; ma quando questa popolazione si prende nel com-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

plesso tanto della popolazione sparsa, quanto della popolazione agglomerata, io credo che in pratica questa disposizione possa dar luogo a gravi inconvenienti.

Prego l'Ufficio Centrale di accettare questo emendamento.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Lo scopo di questo progetto non è quello di rifare la legge sul notariato dalle sue basi sostanziali, ma unicamente quello di correggere, dopo due anni dalla sua attuazione, quelle disposizioni delle quali ben presto si è riconosciuta la insufficienza o il difetto. Non possiamo adunque allargare la discussione e ritornare su cose, le quali, discusse ampiamente in Senato allorchè fu elaborato il progetto della legge 25 luglio 1875, non hanno dato luogo ad inconvenienti, nè a proposte di modificazioni.

Parmi adunque che la proposta dell'onorevole Tabarrini non sia motivata da alcuna necessità, e l'Ufficio Centrale non potrebbe accettarla.

Senatore TABARRINI. Io non insisterò nel mio emendamento, per quanto le ragioni dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non mi abbiano persuaso; ed aggiungerò soltanto che se non si deve fare alcuna variazione al progetto della Commissione, questa discussione avrà sterili risultati, e sarà pura perdita di tempo.

PRESIDENTE. Quanto alle parole di *commesso postale*, che il signor Ministro aveva proposto di togliere da questo art. 2, lo stesso signor Ministro, interrogato se insisteva, ha detto che se ne rimette al giudizio del Senato. Devo quindi porre ai voti la sua proposta.

Come ha inteso il Senato, l'Ufficio Centrale propone nel capoverso dell'art. 2.....

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. La proposta non parte dall'Ufficio Centrale, ma bensì dal Governo, e noi l'abbiamo conservata; che anzi abbiamo mutilato il progetto ministeriale che estendeva agli esattori delle imposte ed ai ricevitori del lotto il beneficio del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il signor Ministro insiste su questo?

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo articolo

Senatore DEODATI. - Appunto su questo articolo PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Io mi associerei alla opinione dell'onorevole Guardasigilli di lasciar sussistere tale incompatibilità coll'ufficio di commesso postale, e quindi di sopprimere queste parole di *commesso postale*. Dacchè sta il fatto dichiarato dal signor Ministro che la grande maggioranza, ovvero un numero assai rilevante di notai, ha protestato ed ha ravvisato una lesione del proprio decoro nel rendere compatibile l'esercizio del loro ministero con questo ufficio (il quale se pure è ufficio pubblico, per certo è di grado molto inferiore), crederei che non vi fosse motivo di non soddisfare a codesti reclami.

Vi è poi qualche cosa di più.

L'ufficio del commesso postale è definito da un regolamento di pubblica amministrazione il quale può essere soggetto ad una quantità di variazioni, e nel determinare delle incompatibilità mi parrebbe conveniente dichiararle soltanto riguardo a condizioni fisse, e che non possano venire facilmente variate.

D'altra parte poi sta il fatto che gli uffici postali anche minori sono incaricati della funzione di esercitare il servizio delle Casse postali di risparmio.

Quindi in parecchie di quelle ragioni per le quali si sono stabilite le altre incompatibilità, crederei di ravvisare un altro motivo per non aumentare il numero delle eccezioni al principio di incompatibilità con altri uffici.

Per tutto questo io accetterei l'emendamento del signor Guardasigilli, inteso a che siano cancellate le parole di *commesso postale*.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Apprezzo le osservazioni dell'onorevole Deodati, ma si può osservare che tutti gli organici della pubblica amministrazione si possono mutare dal potere esecutivo, ed abbiamo veduto soppressi taluni Ministeri con semplici Decreti Reali.

La mutabilità adunque degli ordinamenti amministrativi non mi sembra una buona ragione, per dedurne che non si deva far parola in questa legge dei commessi postali, solo perchè domani da un nuovo Regolamento delle nuove amministrazioni delle poste si troveranno soppressi. Bisogna per ora accettare gli organici

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

quali sono, e se verrà giorno in cui non si avranno più commessi postali, finiranno i reclami dei notai, i quali non vogliono sentirne parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ripeto, che avevo fatto quella semplice osservazione al Senato, inquantochè le lagnanze dei notai erano quasi universali, almeno di quelli che si trovano in una posizione vantaggiosa nelle grandi città.

Ora, domanderei all'onorevole Relatore se non si potrebbe sostituire a questa parola *ufficiale* qualche altra parola più generale, la quale non incontrasse l'ostacolo del Regolamento. Se invece di dire *ufficiali postali* o *commessi postali*, si dicesse *impiegati postali*, io credo che ci potremmo trovare d'accordo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA, Relatore. Peggio, perchè allora il Governo può nominare anche qui notari degli impiegati postali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo nelle nomine si restringerebbe a quei luoghi, a quei piccoli comuni nei quali il notaio per i suoi scarsi proventi ha bisogno di attendere ad altre occupazioni.

PRESIDENTE. Qualcuno ha chiesto la parola.

Senatore FINALI. L'ho domandata io; ma non per entrare in questa questione dei commessi postali, bensì per ripigliare una questione che molto opportunamente, secondo me, aveva sollevata l'onorevole Tabarrini.

PRESIDENTE. Scusi, dividiamo le questioni: per ora parliamo di questa dei commessi postali, poi torneremo a quella cui ella accenna, sollevata dall'onorevole Senatore Tabarrini.

Senatore FINALI. Ma mi pareva che si andasse ai voti; l'emendamento del Senatore Tabarrini d'altronde riguarda un paragrafo che precede quello dei commessi postali.

PRESIDENTE. Sono tanti incisi, l'uno dall'altro distinti.

Dunque pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. Ministro di Grazia e Giustizia, che consiste nella cancellazione delle parole *il commesso postale*, il che significa che l'ufficio di *commesso postale*, ove venga accolto l'emendamento del signor Ministro, sarà incompatibile coll'ufficio di notaio.

Chi intende di approvare la cancellazione delle parole *di commesso postale*...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non domando la soppressione, ma la sostituzione di altre parole a quelle di *commesso postale*; vale a dire di sostituire le parole: *impiegato postale* a quelle di *commesso postale*.

Il Governo poi vedrà dove sia necessario di congiungere questo ufficio a quello di notaio.

Senatore MONTEZEMOLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MONTEZEMOLO. Impiegato postale è anche il fattorino. Credo che questo non possa essere nella mente dell'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma questa è una parola generica che si può riferire ad alti uffici mentre la parola *commesso* si riferisce esclusivamente ad un ufficio basso; per modo che questa parola non può mai intendersi per quell'impiegato postale che si esige per l'ufficio notarile, che non può essere un impiegato di categoria inferiore.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Nella legge postale, l'aiutante postale è un impiegato di carriera.

Il commesso postale invece è un individuo che generalmente in paese è onorato di questa missione, non ha paga, non ha soldo, e non ha che una retribuzione, un profitto a misura del lavoro che egli fa.

Si è chiamato commesso postale per legalizzare questa sua posizione. Non può essere traslocato, è un portatore di lettere come in Inghilterra e nel Belgio.

Invece l'aiutante postale fa carriera e passa ufficiale di posta. Quindi si tiene questa parola, o niente.

PRESIDENTE. Io domando se qualcuno sostituisce qualche altra parola precisa a quella di *commesso postale*; perchè non posso mettere ai voti una proposta indeterminata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho detto che si sostituisca la frase « *impiegato postale* ».

PRESIDENTE. Devo pertanto porre a' voti quest'ultima proposta del signor Ministro, cioè che

si sostituisca alle parole *di commesso postale* quelle *di impiegato postale*.

Chi approva che invece delle parole *di commesso postale*, si scrivano le parole *impiegato postale*, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

PRESIDENTE. Resta quindi in quanto a ciò il testo dell'Ufficio Centrale.

Ora si viene alla proposta del signor Senatore Tabarrini, ripigliata dal signor Senatore Finali.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Domando scusa al signor Presidente, se io aveva chiesto d'entrare nella discussione, ripigliando la proposta dell'on. Senatore Tabarrini, quando verteva la discussione sulla parola *commessi*.

A ciò fui mosso dall'ordine in cui si trova il paragrafo dove è parola dei commessi, rispetto all'altro.

A me adunque parve molto opportuna la proposta fatta dall'on. Senatore Tabarrini; e il motivo lo dirò in poche parole. Per disconoscere la ragione e la opportunità della proposta dell'on. Senatore Tabarrini, vale a dire di aggiungere al testo dell'articolo l'aggiuntivo *agglomerata* alla popolazione di 5,000 anime, per riguardo a quei Comuni che avendola non superiore ai 5,000 abitanti, hanno d'uopo di speciale provvedimento, bisognerebbe disconoscere in pari tempo il diverso modo di essere dei Comuni in Italia.

Certamente chiunque abbia innanzi agli occhi della mente soltanto i Comuni dell'Italia meridionale, e non gli altri, può credere che sia del tutto inopportuna la proposta fatta dall'onorevole Senatore Tabarrini. Per contro, chi conosce il modo di essere e le condizioni dei Comuni dell'Italia superiore, ed in ispecie dell'Italia Centrale (e mi permetto dire che il tipo storico del Comune italiano si trova, meglio che altrove, nell'Italia Centrale) non può a meno di riconoscere l'opportunità di questa proposta.

Nell'Italia meridionale per condizioni note a tutti, alcune delle quali buone, altre cattive, la popolazione è tutta *agglomerata*; popolazione sparsa non ce ne è: invece nell'Italia media, e soprattutto nella Toscana e nelle Romagne, vi hanno parecchi Comuni che hanno una notevole popolazione, ma sparsa per la più gran parte.

Accade che Comuni i quali noverano più di 5,000 abitanti, sono nulla più che Comuni rurali, perchè il centro non accoglie più di due o tre mila abitanti, ed anche meno.

Mi basti citare il Comune di Capannori in Toscana, dove, nelle nostre statistiche trovo 40 o 45 mila abitanti; ma qualcuno potrebbe restare poi meravigliato se, girando tutta la Toscana pel lungo e pel largo, non troverà mai quel Comune, perchè il Capoluogo di questo Comune è un gruppo di poche case.

Ora, siccome la ragione della disposizione dell'articolo 2 sta tutta in questo, cioè di fare una disposizione privilegiata per i Comuni in cui non è facile trovare persone che adempiano l'ufficio di notaio senza che lo possano riunire con altro ufficio, così questa condizione appunto si verifica in quei Comuni nei quali non trovasi accentrata una notevole popolazione.

L'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Tabarrini del resto non altera nè punto nè poco l'economia della legge. L'articolo dice:

« L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato, o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione sopra i 5 mila abitanti ».

Che cosa domandava l'onorevole Senatore Tabarrini? Che per essere condizione d'incompatibilità, quel novero di popolazione debba essere *agglomerato*.

In verità io non so in che modo possa questa aggiunta dichiarativa alterare l'economia della legge.

A me sembra invece che non solo l'economia della legge non si alteri punto, ma che anzi mercè dell'aggiunta si perfezioni l'articolo. La ragione della incompatibilità praticamente consiste appunto in una condizione di cose, che si ritrova quando è agglomerata una notevole popolazione; in questo agglomeramento c'è un certo svolgimento di forze, di facoltà e di attitudini per le quali gli uffici della civile convivenza possono essere separati l'uno dall'altro, e trovare non pertanto chi li adempia. Così non è, od è molto più difficilmente, quando la popolazione è sparsa.

Quindi io mi permetterò di far mia la proposta dell'onorevole Tabarrini; tanto più che egli non l'aveva abbandonata, mi pare, se non che per la poca speranza che egli aveva di vederla approvata.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Intendo rispondere brevemente alle osservazioni dell'onorevole Finali. Il progetto della legge 25 luglio 1875 sul notariato, non fu elaborato da magistrati delle provincie meridionali, ma da magistrati della Toscana, e ne fu relatore l'egregio e dotto nostro Collega senatore Poggi; e faceva parte della Commissione il compianto Senatore De Foresta, dotto ed esperto magistrato, il quale per l'alto posto che occupava di primo Presidente della Corte d'Appello di Bologna, conosceva molto bene la posizione di fatto, in cui versavano i Comuni delle Romagne. Si riconobbe allora che l'art. 2 della legge corrispondeva ai bisogni dei Comuni, ed allora fu scartata l'opinione da me manifestata nel senso degli onorevoli Tabarrini e Finali. Ma non essendosi, dopo pubblicata la detta legge, levata alcuna doglianza, pare all'Ufficio Centrale che non sia conveniente mutare oggi senza alcuna ragione quanto fu con maturo consiglio adottato ieri.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Tabarrini svolto dal Senatore Finali.

(È appoggiato.)

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Intendo dichiarare che io non volli menomamente fare alcuna critica all'onorevole Relatore della Commissione, e neppure di attribuire ad errore ciò che io non credo essere altro che una svista. Anzi, parlando, non pensai alla provincia cui egli od altri degli autori del progetto di legge appartenessero.

Io sono poi lietissimo di aver dato occasione a lui di parlare, giacchè egli ha dichiarato che da prima l'opinione oggi espressa dall'onorevole Tabarrini e da me era pure sua. Questa sua dichiarazione certamente avvalora la proposta che noi abbiamo avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento aggiuntivo che consiste nell'intercalare tra la parola *popolazione* e la parola *superiore ai 5,000 abitanti* la parola *agglomerata*.

Chi intende di approvare quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. Io proporrei di togliere l'ultima parte di quest'articolo: « *e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di pretura* ».

Io credo che non aggiunga prestigio al notaro il vederlo frequentare l'aule delle preture, e tanto più se si desse il caso che avesse a discutere e prestare il patrocinio in atti che avesse steso come notaro.

Esso specialmente vi scapiterebbe nei paesi di campagna, dove ha bisogno d'ispirare la più grande fiducia, dove gli abitanti ordinariamente non hanno libertà di scelta, e necessariamente debbono dipendere dal solo notaro che vi è; per cui mi pare, ripeto, che non giovi al decoro del notaro il fare anche un poco da avvocato; il che può far nascere il sospetto che stenda degli atti poco chiari, poco precisi per poi avere occasione di prestare in altro modo il suo ufficio.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Prego l'onor. preopinante ad osservare che nella legge speciale sulla professione di avvocato e procuratore è scritta la incompatibilità con la professione di notaro. Il progetto in esame adunque ad altro non mira che a risolvere il dubbio sollevato da taluni procuratori generali, se fosse permesso ai notari l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di pretura, nei quali non è richiesto dalla legge il necessario ministero di un procuratore legale, iscritto nell'albo dei procuratori. Nella Relazione ministeriale e in quella dell'Ufficio Centrale sono in succinte parole svolte le ragioni per le quali si è opinato di non esservi incompatibilità tra l'ufficio di notaio, e quello di difensore abituale negli uffici di pretura. Nei grandi centri, ed anche nelle sedi dei tribunali circondariali, che esercitano giurisdizione su di un piccolo territorio, l'esperienza dimostra che i notai, se anche il volessero, non potrebbero far concorrenza ai procuratori iscritti nell'albo, nelle abituali difese delle parti davanti le preture.

Ma in moltissime preture non si trovano che i soli notai idonei a difendere le ragioni delle parti; e perchè privarli dell'opera legale di un notaio, che per la sua qualità non può fomen-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

tare liti ingiuste a discapito del proprio decoro?

Senza dilungarmi in altre considerazioni, mi duole di non potere essere di accordo con l'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Scalini propone di togliere dal capoverso dell'art. 2 le ultime parole che così suonano: « e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di Pretura ».

L'Ufficio Centrale non accetta questa cancellazione.

Interrogo il Senato se appoggia la cancellazione proposta dal Senatore Scalini.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. La pongo ai voti....

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Io appoggio l'emendamento del Senatore Scalini. È vero che la legge non esige un patrocinio legale pei pletenti presso le Preture, come è voluto davanti alle altre giurisdizioni.

Ma può domandarsi: è questo un bene od un male? Io credo che sia un male, e spero che venga il momento in cui l'obbligo del patrocinio a ministero dei procuratori sia esteso anche innanzi alle Preture.

La legge ha bensì accordato alle parti di poter dare un mandato di fiducia a persone anche non legali per rappresentarle davanti ai Pretori; ma questa concessione è fatta soltanto perchè i cittadini, nelle accidentalità svariate dei loro affari, sian liberi d'affidare il mandato per la trattazione di un singolo affare a persona di fiducia, che non sia procuratore legale, ma non già per creare un esercizio abituale di patrocinio.

All'atto pratico poi, quando si è avuto occasione di frequentare le udienze dei Pretori, sapete, o Signori, che cosa si riscontra? Succede che a chi abitualmente esercita cosiffatto patrocinio davanti ai Pretori vien dato un brutto nome, quello di faccendiere. Il faccendierismo legale ha origine ed è mantenuto propriamente da questa libertà di costituire procuratori non legali davanti ai pretori, ed è una piaga, come tutti sanno, dell'Amministrazione, il faccendierismo. Ora, io per me non posso convenire che sia utile e decoroso per i Notai, che dessi esercitando abitualmente il patrocinio diventino veri

faccendieri, e siano con ciò autori di tutti i mali e di tutti gli inconvenienti che ne derivano.

D'altra parte, questo pubblico ufficiale che ha facoltà nientemeno di imprimere agli atti la prerogativa di titoli esecutivi pari alle sentenze, deve essere un personaggio molto stimato, e perderebbe molto della sua estimazione se diventasse un faccendiere.

Inoltre le liti nei piccoli paesi destano delle passioni, dei puntigli di partiti, ed è bene che un notaio non prenda parte attiva al litigio avanti alle Preture, e non condivida queste passioni, e resti nella sua condizione di serenità e di imparzialità per ispirare della fiducia.

Io quindi con tutta la convinzione prego il Senato a voler accettare l'emendamento dell'onorevole Scalini.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il Senatore Deodati, assai competente nelle case del foro, deplora i faccendieri che invadono le preture fomentando tra i litiganti la favilla della discordia, e che prolungano i litigi e creano mille eccezioni dilatorie per bene smungere i malcapitati nelle loro mani. Ma non si fa un bel complimento ai notai assimilandoli ai faccendieri, solo perchè assumono la difesa abituale nelle cause davanti le preture; ed io penso che i faccendieri si allontanano dalle preture, quando debbono stare in confronto di uomini seri, quali sono i notari, i quali non potrebbero più meritare la fiducia delle famiglie se nella difesa delle cause dessero prova di venalità e di corruzione.

Prego adunque l'onorevole Deodati di non insistere nelle sue proposte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la cancellazione proposta dal Senatore Scalini delle ultime parole del capoverso dell'articolo 2°: « e l'esercizio abituale del patrocinio legale presso gli uffici di pretura ».

Chi l'approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Si legge adunque e si pone ai voti il testo dell'art. 2 quale è stampato, aggiunta solamente nella prima parte la parola *agglomerata*, tra la parola *popolazione*, e le parole *superiore ai 5,000 abitanti*:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

però avere uno schiarimento sul dubbio che ho mosso. Poi vorrei aggiungere a questo articolo: che le spese del locale e del mobilio siano sostenute dal Comune ove risiedono il Consiglio ed archivio notarile.

Desidero fare questa aggiunta perchè si sa come succede da noi, ove il movimento industriale è poco sviluppato, e si fa molto assegnamento sui proventi che può dare ad un Comune la esistenza di un ufficio.

È una tendenza certamente che io non approvo, ma pure è così, e da qui nasce la grandissima difficoltà che incontriamo di sopprimere alcuni degli uffici che è nel cuore di tutti di fare levar via, come sarebbe di alcune preture e anche di sottoprefetture e via dicendo. La mia aggiunta tende a frenare un pochino questa avidità, questo desiderio di una parte degli abitanti di un Comune, e sia pure di quelli che sono capoluoghi di circondario, i quali hanno vantaggio dall'aumento degli uffici, perchè danno occasione ad un maggiore movimento economico.

Dico per frenare un pochino queste piccole cupidità e perchè non tentino di influenzare i Comuni circostanti onde abbiano da votare le spese per sostenere archivi che non hanno ragione di essere.

I Comuni spesso votano le spese alla cieca, non serve il rammaricarsi dopo. Ma appunto per credere di porre in guardia anche le località ove possono sorgere queste non giustificate ingordigie, farei questa proposta, cioè: che le spese del locale e del mobilio sieno sostenute dal Comune ove dovranno risiedere il Consiglio e l'archivio notarile. Ciò è anche in corrispondenza con disposizioni per molti altri istituti provinciali, le spese dei quali relativamente ai locali ed al suo mobilio sono sostenute dalle città o dai Comuni, nei quali risiedono.

Desidererei, come dissi, avere anche uno schiarimento sulle disposizioni da prendersi nel caso di deficienza dei mezzi occorrenti per sostenere le spese degli archivi dei Consigli notarili nei capoluoghi di Provincia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispondo prontamente alle domande dell'onorevole preopinante.

Il punto più importante di questo progetto

di legge sta nella riforma degli archivi notarili; e nella Relazione si sono svolte ampiamente le ragioni, per le quali l'Ufficio Centrale, scostandosi dal progetto ministeriale, ha dovuto ammettere in principio che, poichè la giurisdizione notarile esercitandosi nel territorio in cui il Tribunale civile e correzionale ha giurisdizione, l'archivio notarile deve avere la sua sede nel luogo in cui risiede il Tribunale civile e correzionale, non in altro modo si può ritornare agli archivi provinciali, che quando i mezzi pecuniari sono insufficienti per conservarli nei distretti dei Tribunali civili e correzionali.

Ed è pure da notarsi che in talune provincie gli archivi continuano ad essere provinciali perchè, benchè suddivise in circondari, hanno però un solo Tribunale che ha giurisdizione in tutta la provincia.

E poi, se si volesse ritornare agli archivi provinciali, bisognerebbe estendere la giurisdizione dei notai a tutto il territorio della provincia. Ma chiunque degli onorevoli Colleghi intervenne alla discussione della legge 23 luglio 1875, ricorderà facilmente che io propugnai la giurisdizione provinciale dei notai, ma la Commissione fu ferma ed il Senato adottò il sistema della giurisdizione pedissequa a quella dei Tribunali civili e correzionali; ed a base del sistema prevalso si sono compilate le analoghe tabelle dei notai.

Non credo che l'onorevole Guardasigilli ed il Senato sarebbero disposti a mettere in discussione una materia sì ardua e spinosa.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scalini.

Senatore SCALINI. A dir vero, non ho domandata la parola. L'onorevole Relatore non ha risposto appieno alla mia interrogazione, che si riferiva al caso d'insufficienza di mezzi degli archivi posti nel capoluogo della Provincia, ma è stato per me di conforto il sentire l'opinione di un illustre magistrato, com'è l'onorevole Relatore, conforme alla mia e contraria cioè allo sperpero degli archivi, ossia agli archivi circondariali, e però ne sono soddisfatto in questa parte.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Domanderei all'Ufficio Centrale se avesse nessuna difficoltà di sostituire

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

però avere uno schiarimento sul dubbio che ho mosso. Poi vorrei aggiungere a questo articolo: che le spese del locale e del mobilio siano sostenute dal Comune ove risiedono il Consiglio ed archivio notarile.

Desidero fare questa aggiunta perchè si sa come succede da noi, ove il movimento industriale è poco sviluppato, e si fa molto assegnamento sui proventi che può dare ad un Comune la esistenza di un ufficio.

È una tendenza certamente che io non approvo, ma pure è così, e da qui nasce la grandissima difficoltà che incontriamo di sopprimere alcuni degli uffici che è nel cuore di tutti di fare levar via, come sarebbe di alcune preture e anche di sottoprefetture e via dicendo. La mia aggiunta tende a frenare un pochino questa avidità, questo desiderio di una parte degli abitanti di un Comune, e sia pure di quelli che sono capoluoghi di circondario, i quali hanno vantaggio dall'aumento degli uffici, perchè danno occasione ad un maggiore movimento economico.

Dico per frenare un pochino queste piccole cupidità e perchè non tentino di influenzare i Comuni circostanti onde abbiano da votare le spese per sostenere archivi che non hanno ragione di essere.

I Comuni spesso votano le spese alla cieca, non serve il rammaricarsi dopo. Ma appunto per credere di porre in guardia anche le località ove possono sorgere queste non giustificate ingordigie, farei questa proposta, cioè: che le spese del locale e del mobilio sieno sostenute dal Comune ove dovranno risiedere il Consiglio e l'archivio notarile. Ciò è anche in corrispondenza con disposizioni per molti altri istituti provinciali, le spese dei quali relativamente ai locali ed al suo mobilio sono sostenute dalle città o dai Comuni, nei quali risiedono.

Desidererei, come dissi, avere anche uno schiarimento sulle disposizioni da prendersi nel caso di deficienza dei mezzi occorrenti per sostenere le spese degli archivi dei Consigli notarili nei capoluoghi di Provincia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispondo prontamente alle domande dell'onorevole preopinante.

Il punto più importante di questo progetto

di legge sta nella riforma degli archivi notarili; e nella Relazione si sono svolte ampiamente le ragioni, per le quali l'Ufficio Centrale, scostandosi dal progetto ministeriale, ha dovuto ammettere in principio che, poichè la giurisdizione notarile esercitandosi nel territorio in cui il Tribunale civile e correzionale ha giurisdizione, l'archivio notarile deve avere la sua sede nel luogo in cui risiede il Tribunale civile e correzionale, non in altro modo si può ritornare agli archivi provinciali, che quando i mezzi pecuniari sono insufficienti per conservarli nei distretti dei Tribunali civili e correzionali.

Ed è pure da notarsi che in talune provincie gli archivi continuano ad essere provinciali perchè, benchè suddivise in circondari, hanno però un solo Tribunale che ha giurisdizione in tutta la provincia.

E poi, se si volesse ritornare agli archivi provinciali, bisognerebbe estendere la giurisdizione dei notai a tutto il territorio della provincia. Ma chiunque degli onorevoli Colleghi intervenne alla discussione della legge 23 luglio 1875, ricorderà facilmente che io propugnai la giurisdizione provinciale dei notai, ma la Commissione fu ferma ed il Senato adottò il sistema della giurisdizione pedissequa a quella dei Tribunali civili e correzionali; ed a base del sistema prevalso si sono compilate le analoghe tabelle dei notai.

Non credo che l'onorevole Guardasigilli ed il Senato sarebbero disposti a mettere in discussione una materia sì ardua e spinosa.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scalini.

Senatore SCALINI. A dir vero, non ho domandata la parola. L'onorevole Relatore non ha risposto appieno alla mia interrogazione, che si riferiva al caso d'insufficienza di mezzi degli archivi posti nel capoluogo della Provincia, ma è stato per me di conforto il sentire l'opinione di un illustre magistrato, com'è l'onorevole Relatore, conforme alla mia e contraria cioè allo sperpero degli archivi, ossia agli archivi circondariali, e però ne sono soddisfatto in questa parte.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Domanderei all'Ufficio Centrale se avesse nessuna difficoltà di sostituire

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1878

alla parola *distretto*, che si legge in quest'articolo, quella di *circondario*.

È poca cosa, ma fu osservato che in molte delle nostre leggi manca la uniformità di linguaggio.

La parola *distretto* dalla legge organica dell'ordinamento giudiziario è consacrata a designare il territorio della giurisdizione della Corte d'appello; la parola *distretto* secondo gli ordinamenti dello Stato non è usata per alcuna circoscrizione, ed è adoperata soltanto nelle provincie venete. Il territorio assegnato alla giurisdizione del Tribunale dalle leggi vigenti è detto *circondario*, e nello stesso discorso testè pronunziato dall'onorevole Senatore Miraglia ho sentitò spessissimo ripetere la frase *archivi circondariali*.

A me quindi parrebbe, se l'Ufficio Centrale non avesse speciali ragioni per mantenere la parola *distretti*, molto opportuno sostituire alla parola *distretto* l'altra *circondario*, e ciò appunto per servire soltanto all'uniformità di linguaggio tra questa ed altre leggi che riflettono la materia giudiziaria.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. La parola *distretto* è nel testo dell'art. 3 della legge 25 luglio 1875, e mal si sostituirebbe la parola *circondario*, poichè nella moderna organizzazione giudiziaria, non tutti i Tribunali civili e correzionali sono circondariali, poichè parecchi sono provinciali; che anzi sonovi dei circondari che non hanno Tribunali civili e correzionali. La parola dunque *distretto* è acconcia ad esprimere il concetto della legge, che là dove sonovi Tribunali civili e correzionali, vi debbono essere Collegi notarili, Consigli notarili, ed archivi.

PRESIDENTE. Avendo il signor Senatore Scalini desistito dalla sua proposta, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore SCALINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCALINI. L'aggiunta la mantengo, cioè che: per sopperire alle spese di affitto dei locali e della fornitura del mobilio occorrente per il Consiglio notarile e l'archivio, vi provveda il Comune dove hanno sede.

In questa parte non vorrei desistere, salvo a farlo quando mi persuadessero le ragioni contrarie.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Scalini ha proposto di aggiungere a questo articolo un capoverso così concepito:

« Le spese del locale e di mobilio saranno sostenute dal Comune ove risiedono il Consiglio e l'archivio notarile ».

L'Ufficio Centrale accetta codesta aggiunta?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può accettare la proposta aggiunta, perchè in evidente opposizione col concetto, a cui è ispirato l'articolo in discussione. Una delle due: o il distretto notarile ha forze da mantenere l'archivio, e si starà nella regola; ma se non ha mezzi sufficienti da mantenere l'archivio, non deve dipendere dal Comune, dove ha sede il Tribunale civile, la scelta di doversi l'archivio o incorporare ad altro distretto, o essere conservato. Interessati essendo tutti i Comuni del distretto, è necessario il concorso della maggioranza degli interessati per risolvere la conservazione o la incorporazione.

Senatore SCALINI. Non è in questo senso che io ho presentato il mio emendamento; io non ho mai inteso di dire che la risoluzione non possa dipendere che dal comune capoluogo del circondario.

So anch'io che si devono sentire tutti i comuni interessati. La mia proposta, come dissi, tende ad impedire che il comune del capoluogo del circondario, per la larva di un vantaggio per l'impianto di un nuovo ufficio nelle sue mura, voglia indebitamente fare propaganda presso gli altri comuni per averli favorevoli nella votazione dei fondi necessari a sopperire alle spese occorrenti in caso d'insufficienza di proventi del Consiglio e dell'archivio notarile, e così creare uffici che non possono vivere che di una vita artificiale.

Quest'aggiunta ha un carattere correttivo, e mi era permesso di farla perchè non vulnera niente affatto la legge; ma oltre le spese del locale e del mobilio vi sono le spese di tutto l'impianto e andamento del Consiglio e dell'archivio notarile. La mia questione era solamente economica. Naturalmente la intesi sotto questo senso, che cioè il comune del capoluogo avendo il vantaggio di avere un ufficio, vantaggio in miniatura se volete, non può negarsi che chi abbia un utile sopporti anche una parte maggiore delle spese. Praticano lo stesso lo Stato e le provincie che per molti

istituti fanno pagare le pigioni dei locali ed il mobilio al comune dove risiedono.

Mi sembra che con questa mia proposta non si venga ad intaccare il concetto della legge; è questione di spese che non tocca menomamente l'economia della legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Io non vorrei prolungare la discussione, e mi limito a dire soltanto che la legge sul notariato non deve stabilire il principio in ordine alla conservazione dell'archivio per l'accordo dei Comuni interessati a sostenerne le spese. Ma in quanto alle norme del riparto e contributo, sono le leggi amministrative quelle che provvedono ai modi per potersi la legge eseguire, se i Comuni discordassero sul riparto delle spese.

PRESIDENTE. Se l'on. Scalini non insiste nella sua proposta, pongo ai voti l'articolo 3.

Art. 3. In ogni distretto dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un archivio.

Nei distretti che hanno meno di quindici notari, il Collegio, il Consiglio e l'archivio sono, per decreto reale, riuniti al distretto del capoluogo della provincia dove ha sede il Tribunale civile e correzionale, o ad altro distretto più vicino della stessa provincia.

Nei distretti che hanno quindici o più notari, e dove può prevedersi l'insufficienza dei proventi dell'archivio a sostenere le spese relative, può, con decreto reale, sentiti i Comuni componenti il distretto acciò dichiarino se preferiscano d'assumerne le spese, e previo il parere della Corte d'appello, essere ordinata la riunione del Collegio, del Consiglio e dell'archivio al distretto del capoluogo della provincia dove ha sede il Tribunale civile e correzionale o ad altro distretto più vicino della stessa provincia. Se però tutti i comuni del distretto, o quella parte di essi che rappresenta la maggioranza della popolazione, preferiscano di assumere il carico delle spese, potrà, con decreto reale, conservarsi in quel distretto il Collegio, il Consiglio e l'archivio notarile.

Sarà inoltre istituito un archivio nei capoluoghi di mandamento, non esclusi quelli nei quali ha sede l'archivio del distretto, qualora si verificchino le condizioni indicate nell'articolo 101.

PRESIDENTE. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo quarto così concepito:

Art. 4. Un decreto reale da pubblicarsi con la presente legge, determinerà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari potrà, uditi i Consigli provinciali e i Consigli notarili, essere rivista e modificata ogni 10 anni, ed anche entro un termine più breve, in seguito a domanda dei detti Consigli, quando ne sia dimostrata la necessità.

Chi approva questo articolo, voglia sorgere. (Approvato.)

Si passa all'articolo quinto.

Art. 5. Per essere nominato notaio è necessario:

1. Essere cittadino del Regno ed avere compiuto l'età di ventiquattro anni.

Chi ha compiuto gli anni ventuno può essere nominato notaio quando non vi siano altri concorrenti, che abbiano l'età di anni ventiquattro, e vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'appello;

2. Presentare i certificati di moralità;

3. Avere compiuto nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della pubblica istruzione, i corsi delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei Codici civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto penale, ed averne superato gli esami;

4. Aver ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;

5. Aver fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un notaio residente nel distretto del Collegio.

Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui;

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà iscriversi a forma del precedente n.° 4 presso il Consiglio notarile del distretto in cui intende proseguire la pratica.

6. Avere sostenuto con approvazione un esame d'idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

« Nelle isole dove non esiste alcun notaio, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitarne le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia dimanda, ed in difetto il cancelliere della Pretura, se vi è, il Sindaco od il segretario comunale, od altro fra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che si reputi di sufficiente idoneità. Lo stesso decreto Reale determina le condizioni relative all' esercizio.

« L'esercente in tal modo autorizzato, rispetto alla responsabilità civile e penale dipendente dai suoi atti, sarà considerato come notaio ».

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Riordinamento del personale della regia marina militare;

Spesa per la costruzione di una diramazione ferroviaria all'arsenale della Spezia;

Maggiore spesa pel compimento della galleria del Colle di Tenda;

Spesa per la costruzione di diversi ponti lungo le strade nazionali;

Maggiori spese pel compimento del primo e secondo tronco della strada nazionale del Tonale in provincia di Brescia.

Alle ore 2 si terrà seduta pubblica per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra l'Italia e la Grecia, e pel seguito della discussione del progetto di modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).